



Nota informativa

(depositata presso la COVIP il 7/5/2025)

Parte I 'Le informazioni chiave per l'aderente'

PREVINDAI è responsabile della completezza e veridicità dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota informativa.

Scheda 'I destinatari e i contributi' (in vigore dal 1°/9/2025)

- Fonte istitutiva:** PREVINDAI è il Fondo di Previdenza a Capitalizzazione per i Dirigenti di Aziende Industriali, costituito il 4 ottobre 1990, in attuazione dell'Accordo Sindacale del 3 ottobre 1989 tra Confindustria, l'Associazione Sindacale Intersind, l'Asap e la Fndai. Ha dato attuazione ai successivi accordi sindacali intervenuti tra le Parti: Confindustria, quale parte istitutiva datoriale, e Federmanager (ex Fndai), quale parte istitutiva dirigenziale.
- Destinatari:** Sono destinatari i dirigenti dipendenti delle imprese che applichino il C.c.n.l. per i dirigenti di aziende produttrici di beni e servizi stipulato tra le Parti di cui sopra o un C.c.n.l. diverso da quello richiamato, ma comunque sottoscritto da almeno una delle Parti istitutive Confindustria e Federmanager (con l'assenso dell'altra Parte Istitutiva, risultante dalla sottoscrizione di specifico accordo) e per i quali non operino iniziative, casse o fondi diretti ad assicurare ai dirigenti forme previdenziali analoghe e rientranti nell'ambito di applicazione del D.Lgs. n. 252/05. Sono altresì destinatari i dirigenti, già alle dipendenze di tali imprese, con posizione maturata presso fondi sostitutivi di PREVINDAI posti in liquidazione o che per accordo sindacale non possano più accogliere contribuzione attiva in quanto destinata a PREVINDAI. Sono infine destinatari i familiari fiscalmente a carico dei dirigenti iscritti.
- Iscritti:** Sono iscritti i destinatari che aderiscono al Fondo; i dirigenti anche con il solo conferimento tacito del TFR. Restano iscritti i titolari di una posizione previdenziale complementare presso il Fondo.
- Contribuzione:** Per i **dirigenti**, la contribuzione al Fondo può essere attuata mediante il conferimento del TFR maturando ed il versamento di contributi a carico del lavoratore e del datore di lavoro, oppure con il conferimento del solo TFR maturando, eventualmente anche in modalità tacita. L'imponibile utile ad individuare le quote contributive e il TFR da versare è la retribuzione utile al TFR: tale imponibile deve essere plafonato al limite di massimale retributivo annuo di €200.000,00 nel caso delle quote azienda e dirigente mentre non risente di alcun limite di massimale per la determinazione del TFR.



Puoi trovare informazioni sulle fonti istitutive di PREVINDAI nella **SCHEDA 'Le informazioni sui soggetti coinvolti' (Parte II 'Le informazioni integrative')**.

Quote di contribuzione previste:

	Quota TFR ⁽¹⁾	Contributo		Decorrenza e periodicità
		Dirigente ⁽²⁾	Azienda ⁽³⁾	
"NUOVISSIMO ISCRITTO" dirigente con 1° iscrizione alla previdenza obbligatoria dopo il 28.4.1993	INTEGRALE	2%	4% + 2%	
"NUOVO ISCRITTO" dirigente privo, al 29.4.1993, di posizione pensionistica complementare, con 1° iscrizione alla previdenza obbligatoria precedente a tale data	4%	2%	4% + 2%	I contributi sono versati con periodicità trimestrale entro il giorno 20 del mese successivo al trimestre a decorrere dal trimestre in cui ricade l'adesione
"VECCHIO ISCRITTO" titolare al 29.4.1993 di posizione presso una forma pensionistica complementare, tuttora conservata	3%	2%	4% + 2%	

(1) Nel caso di conferimento parziale del TFR, le diverse percentuali previste per "nuovi" e "vecchi" iscritti sono da applicare alla retribuzione utile ai fini del TFR. I "nuovi" e "vecchi" iscritti possono in qualsiasi momento scegliere di conferire l'integrale TFR.

(2) Misura minima del contributo da parte del dirigente per avere diritto al contributo a carico dell'azienda. Il dirigente può fissare liberamente e in qualsiasi momento una misura maggiore di quella prevista dal CCNL comunicandola al proprio datore di lavoro; la decorrenza è indicata nell'apposito modulo a tal fine predisposto che si rende disponibile ad esito della sua compilazione da effettuarsi tramite apposita funzione presente nell'area riservata del sito internet. La contribuzione aggiuntiva non è vincolata ad alcun limite di massimale. La periodicità può essere sia ricorrente che una tantum e l'ammontare può essere determinato in percentuale della retribuzione utile ai fini del TFR oppure in cifra fissa. Può essere revocata in qualsiasi momento.

È facoltà degli iscritti sospendere la contribuzione a proprio carico, con conseguente sospensione dell'obbligo contributivo a carico del datore di lavoro, fermo restando il versamento del TFR maturando. È possibile riattivare la contribuzione in qualsiasi momento, a decorrere dall'inizio di un trimestre successivo a quello in cui la scelta di sospensione è stata esercitata.

(3) Misura minima del contributo del datore di lavoro, così composta:

- 4% della retribuzione lorda effettivamente percepita. Tale quota non può essere inferiore a €4.800,00 annui;
- ulteriore 2% della retribuzione lorda effettivamente percepita che si aggiunge alla misura di cui al punto precedente.

È inoltre facoltà dell'impresa farsi carico di una quota pari all'1% della contribuzione dovuta dal dirigente, rimanendo pertanto a carico del dirigente stesso un contributo minimo nella misura dell'1%. In presenza di tale flessibilità contributiva, la quota del dirigente di cui l'impresa si assume l'onere si somma a quella contrattualmente prevista a carico azienda del 2% di cui al precedente punto b).

Il datore di lavoro può versare ulteriore contribuzione a proprio carico senza limite di massimale. Tale facoltà può essere esercitata a favore dei dirigenti che contribuiscano al Fondo con la propria misura minima (a prescindere dal versamento da parte dell'interessato di contribuzione aggiuntiva a proprio carico).



Puoi trovare informazioni sulle fonti istitutive di PREVINDAI nella **SCHEDA 'Le informazioni sui soggetti coinvolti' (Parte II 'Le informazioni integrative')**.

Con riferimento ai **familiari fiscalmente a carico**, l'ammontare e la periodicità della contribuzione sono determinate liberamente, nel rispetto delle seguenti misure:

- l'importo del primo versamento deve essere almeno pari a 300,00 euro;
- l'importo dei successivi versamenti deve essere almeno pari a 100,00 euro.

Ulteriori informazioni sono disponibili nel **Documento di regolamentazione della partecipazione al Fondo dei familiari fiscalmente a carico**.

Prosecuzione e contribuzione volontaria

Gli iscritti possono contribuire volontariamente al Fondo - senza il tramite del datore di lavoro - avvalendosi, in funzione dei requisiti in proprio possesso, di:

- **Prosecuzione volontaria**: se il dirigente ha cessato il rapporto di lavoro o se ha aderito con sola posizione trasferita ai sensi dell'art. 5 comma 2 dello Statuto o, nel caso di familiare fiscalmente a carico, in base a quanto previsto nel **Documento di regolamentazione della partecipazione al Fondo dei familiari fiscalmente a carico**;

- **Contribuzione volontaria**: se il dirigente ha un rapporto di lavoro attivo che dia luogo a contribuzione a PREVINDAI.

È facoltà del dirigente determinare liberamente l'ammontare e la frequenza dei versamenti volontari; per maggiori dettagli si rimanda al **Documento sulla regolamentazione della contribuzione e prosecuzione volontaria**, disponibile nel sito web del Fondo.

Tfr pregresso

Il dirigente iscritto, previo accordo con il datore di lavoro, può conferire a PREVINDAI il TFR accantonato in azienda per periodi precedenti all'iscrizione o, successivamente, per la parte residua rispetto a quanto già versato a previdenza complementare. Ad occuparsi della procedura è l'azienda, che inoltrerà richiesta a Previndai mediante la funzionalità disponibile nella sua area riservata del sito.

Reintegro delle anticipazioni

L'iscritto a Previndai che abbia percepito un'anticipazione (anche presso altro fondo pensione se la posizione è stata trasferita al Previndai) ha la facoltà di reintegrare - parzialmente o totalmente - l'anticipazione percepita, al lordo delle ritenute fiscali operate e degli importi trattenuti per spese di gestione.

La domanda di reintegro - riferita all'importo, parziale o totale, che di volta in volta si vuole reintegrare - deve essere attivata dall'iscritto al Fondo utilizzando l'apposita funzionalità presente nell'area riservata del sito che, a conclusione, consente di disporre dell'apposito modulo da trasmettere. La domanda si perfeziona con l'acquisizione, da parte del Fondo, del citato modulo.

Ulteriori informazioni sono disponibili nel **Documento di regolamentazione del reintegro delle anticipazioni**.

Fondo di garanzia INPS (D.Lgs. n. 80/1992)

È facoltà dei dirigenti avvalersi delle tutele di cui all'art. 5 del D.Lgs. n. 80 del 1992, che ha istituito presso l'Inps il Fondo di Garanzia contro il rischio derivante dall'omesso o insufficiente versamento dei contributi alle forme di previdenza complementare da parte del datore di lavoro insolvente. Previndai è titolare del credito ed è l'unico soggetto legittimato ad insinuarsi al passivo delle procedure concorsuali. In caso di accoglimento della domanda, che può essere presentata esclusivamente dall'interessato, l'INPS versa le somme omesse direttamente a Previndai che provvede ad allocarle nella posizione del dirigente.

pagina bianca